

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1085/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione in relazione ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3/2008.
- (2) Per aumentare l'efficienza del sistema, tutte le organizzazioni professionali e interprofessionali dovrebbero avere la possibilità di presentare programmi da realizzare due volte l'anno sul mercato interno e nei paesi terzi. Il calendario di presentazione e selezione dovrebbe essere adeguato al fine di dare una seconda possibilità ai programmi che sono stati respinti durante la precedente tornata. Per agevolare la transizione verso un nuovo calendario di presentazione e selezione, è opportuno disporre che il calendario per la prima presentazione dei programmi nel 2012 non possa essere compromesso dal cambiamento del calendario.
- (3) Per ridurre un carico amministrativo inutile, il requisito di inviare alla Commissione un determinato numero di documenti (una copia del contratto concluso con le organizzazioni proponenti e la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione; una copia del contratto firmato con l'organismo di esecuzione; una copia di ogni domanda di anticipo e la prova dell'avvenuta costituzione della corrispondente cauzione; le relazioni trimestrali sull'esecuzione del contratto) dovrebbe essere abolito, tranne nel caso in cui la Commissione lo richieda espressamente.
- (4) È necessario precisare che i messaggi che fanno riferimento all'impatto di un prodotto sulla salute debbano essere accettati dall'autorità nazionale competente in materia di salute pubblica e che il materiale approvato da uno Stato membro debba essere inviato alla Commissione.

(5) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 501/2008.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 501/2008 è così modificato:

1) all'articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I messaggi che fanno riferimento a tale impatto devono essere approvati dall'autorità nazionale competente in materia di salute pubblica.»;

2) all'articolo 8, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le organizzazioni professionali o interprofessionali nell'Unione rappresentative dei settori interessati (di seguito le «organizzazioni proponenti») presentano i loro programmi allo Stato membro entro il 30 settembre («la prima presentazione dei programmi») e il 15 aprile («la seconda presentazione dei programmi») di ogni anno. Per il 2012 la prima presentazione dei programmi può avvenire fino al 30 novembre 2011.»;

3) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1, compreso eventualmente l'elenco degli organismi di esecuzione che hanno già selezionato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, insieme ad una copia dei programmi. Esso deve essere inviato sia per via elettronica che per posta e deve pervenire alla Commissione entro il 30 novembre per quanto riguarda la prima presentazione dei programmi ed entro il 15 giugno per quanto riguarda la seconda presentazione dei programmi.»;

⁽¹⁾ GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.

